

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 6
marzo 2018: Integrazione del decreto 18 ottobre
2013, recante: «Approvazione delle specifiche
tecniche per la creazione di programmi
informatici finalizzati alla compilazione delle
domande e delle denunce da presentare all'ufficio
del registro delle imprese per via telematica o
su supporto informatico». (18A02089)**

(Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018)

IL DIRETTORE GENERALE

**per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580;

Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1 e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato con decreto ministeriale 13 settembre 2017, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Considerata la necessita' di integrare le specifiche tecniche in essere con modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella COM) per accorpamenti e variazioni intervenuti;

Considerata la necessita' di adeguare le ridette specifiche per variazioni delle autorizzazioni all'assolvimento del bollo virtuale (tabella VRT) connesse all'accorpamento di alcune camere di commercio;

Considerata la necessita' di introdurre nuovi codici nella tabella DOC («tabella tipo documento»), e piu' specificamente il codice DNF («dichiarazione di carattere non finanziario») e il codice ANF («attestazione per dichiarazione non finanziaria»), per l'esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 3, comma 1 e seguenti e dall'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 254/2016 («Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni»);

Considerata altresì l'opportunita' di variare la declaratoria del codice RAZ nelle tabelle CAM («cariche e qualifiche») e ORG («organi sociali e cariche») da «rappresentante degli azionisti» a «rappresentante comune soci», al fine di consentirne l'utilizzo anche per le SRL;

Ritenuto opportuno eliminare dalla tabella CPS («tabella tipo sezione») il codice ALT («altre tipologie di cooperative»);

Acquisito, relativamente al punto che precede, il parere favorevole della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 13 settembre 2017, elencate nell'allegato A al presente decreto.

2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 13 marzo 2018. A partire dal 13 aprile 2018 non potranno piu' essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

3. La pubblicazione integrale delle tabelle variare quale risultanti agli esiti del presente decreto e' eseguita sul sito internet di questa amministrazione, www.sviluppoeconomico.gov.it

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 6 marzo 2018

Il direttore generale:
Fiorentino

[Allegato A](#)

(Si omette l'allegato che viene riportato a parte)

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana in formato digitale – Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.